

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissioni riunite

V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio, tesoro e programmazione)

I COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1633 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

AUDIZIONE RAPPRESENTANTI DEL SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE (SNA)

**Claudio Demozzi, Presidente nazionale
Sergio Sterbini, Vicepresidente nazionale**

Roma, 15 gennaio 2024

Signori Presidenti, Onorevoli Deputati,

vi ringraziamo per avere invitato il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione a presentare osservazioni sul Disegno di Legge C1633 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, nato nel 1919, è la storica e largamente più rappresentativa associazione della categoria, con oltre diecimila Iscritti (su 13.500 Agenzie assicurative attualmente operanti in Italia). Le Agenzie di assicurazione sono micro-imprese, i cui principali ricavi sono costituiti dai compensi provvigionali percepiti per l'opera di intermediazione dei contratti assicurativi, svolta per conto di una o più Compagnie assicurative e nel migliore interesse della clientela (*art. 119/bis, c.1, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209: "I distributori di prodotti assicurativi operano con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti"*).

Alle Agenzie assicurative fanno capo più di ventimila Lavoratori dipendenti e circa duecentomila Collaboratori ausiliari (Subagenti, Produttori).

Secondo gli ultimi dati disponibili (*Relazione annuale Ivass 2023 "Relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno 2022"*) nel 2022 i premi assicurativi hanno rappresentato il 6,8% del PIL italiano a prezzi correnti, 4,9% per la raccolta dei premi vita e 1,9% per i rami danni. L'incidenza dei premi danni sul PIL negli ultimi vent'anni oscilla intorno al 2%. La raccolta vita si è ridotta del -11% rispetto all'anno precedente ed avviene per il 56,9% tramite sportelli bancari e postali, per il 26,1% tramite Agenzie e per il 15% tramite promotori. Tale raccolta Vita, nel 2022, è stata di € 94,3 Mld. Nei rami Danni le cose stanno diversamente. La raccolta danni è cresciuta del +4,6% rispetto all'anno precedente, raggiungendo quota € 35,7 Mld. ed avviene per il 76,7% tramite Agenzie, il 9,7% tramite broker e solo per l'8,6% tramite sportelli bancari e postali e per il 4,6% tramite vendita diretta (Compagnie telefoniche, online). Il 42,6% riguarda polizze auto, il 20,1% assicurazioni su immobili, il 19,5% sulla salute e il 10,5% per copertura della r.c. generale.

Nel ramo RC Auto quasi 9 polizze su 10 sono intermedie dagli Agenti e questo nonostante negli ultimi anni siano stati emanati, soprattutto dall'Istituto di Vigilanza (IVASS), severe disposizioni regolamentari ed ingenti oneri burocratici, specie in materia di *compliance*, che hanno appesantito gravemente gli oneri gestionali delle Agenzie compromettendone, in molti casi, la sopravvivenza.

Al riguardo ci permettiamo di segnalare come a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 132/bis del CAP (Codice delle Ass.ni Private) con le modalità attuative (regolamentari) emanate dall'Ivass, le Agenzie italiane si siano viste costrette a proclamare uno sciopero/disobbedienza civile tutt'ora in corso. L'iniziativa, attuata in maniera pressochè unanime dalle Agenzie assicurative sull'intero territorio nazionale, è la conseguenza dell'impraticabilità degli adempimenti burocratici imposti dalla norma, secondo le disposizioni regolamentari emanate dall'Authority del settore (IVASS). Lo sciopero dura dal 1° marzo scorso e non potrà venire meno fino alla rimozione delle cause che impediscono agli Agenti assicurativi di poter operare, nella RCA, nel rispetto scrupoloso delle norme e dei Regolamenti vigenti, come siamo soliti fare. Le disposizioni regolamentari emanate dall'Ivass, in attuazione del citato art. 132/bis, riguardano l'obbligo -esclusivamente per gli Agenti assicurativi (e non anche per gli altri Intermediari/distributori delle assicurazioni)- di interrogare il "Preventivatore RCA", gestito dall'Ivass, in occasione di ogni stipula a nuovo di un contratto RCA ed anche ad ogni rinnovo di una polizza RCA. Tali disposizioni regolamentari sono, allo stato, inapplicabili. L'interlocuzione con l'Authority, non ha permesso di identificare alcuna soluzione praticabile e ad oggi l'intero settore si trova nell'impossibilità pratica, e tecnica/tecnologica, per adempiere agli specifici obblighi regolamentari.

Come abbiamo già avuto modo di comunicare alla stessa Ivass ed ai Ministri competenti, si rende oltremodo necessaria l'**abrogazione dell'art. 132/bis del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209)** al fine di rendere compatibili le disposizioni della normativa europea di riferimento con le consolidate prassi operative degli Agenti assicurativi italiani, che tra l'altro costituiscono tutt'oggi l'asset fondamentale delle Imprese assicuratrici RC Auto che operano nel nostro Paese.

Comprendiamo la complessità di far rientrare questa richiesta nel Decreto in esame; conseguentemente, al desiderio di ribadire ancora una volta la gravità della situazione e la necessità di un intervento urgente, di tipo normativo primario, intendiamo aggiungere l'invito a valutare (almeno) la **postdatazione dell'entrata in vigore del citato art. 132/bis del CAP al 1° gennaio 2026**, al fine di dare modo al nostro Sindacato di approfondire ulteriormente il tema con l'Autorità preposta e di addivenire all'abrogazione della norma, per via legislativa, oppure alla realizzazione, che non potrà che essere a cura dell'Istituto di Vigilanza, di una soluzione tecnologica adeguata.

Come detto, solamente gli Intermediari che operano in qualità di Agenti (iscritti cioè alla Sezione "A" del Registro Unico degli Intermediari, tenuto dall'Ivass) sono sottoposti a detto obbligo, mentre altre figure professionali che operano in maniera del tutto simile, come ad esempio i Mediatori assicurativi ("broker", iscritti alla Sezione "B" del Registro Unico degli Intermediari), ne sono esentati. Così come sono esonerati dall'obbligo di interrogazione del "Preventivass" i broker online, i siti di comparazione delle polizze RCA ed i canali di vendita non tradizionali, nonché gli Intermediari iscritti alla Sezione "E" del Registro (i cosiddetti "Subagenti" o Intermediari di secondo livello). Davvero non si comprende questa ingiusta discriminazione, questa pesante disparità di trattamento in grado di incidere sulle regole della concorrenza, oltre che contraria al comune buon senso!

Inoltre, poiché a tutt'oggi l'IVASS non è in grado di garantire a tutti gli Agenti un accesso adeguato, per via telematica, al Preventivatore e/o soluzioni tecnologiche coerenti con l'obbligo normativo anzidetto e rispettose dei **principi di semplificazione e di trasparenza e proporzionalità** che dovrebbero ispirare il processo regolamentare dell'IVASS e del MIMIT, l'adempimento alla norma risulta a tutt'oggi pressochè impossibile, come è stato chiaramente illustrato al Ministero competente ed all'Authority di settore (Ivass).

Al riguardo, si ritiene utile rappresentare come alcune Associazioni di Consumatori abbiano condiviso la nostra posizione sull'argomento e nello specifico la richiesta di abrogazione dell'art. 132/bis del Codice delle Assicurazioni, atteso tra l'altro che la suddetta disposizione non attribuisce alcun concreto vantaggio al cliente, già tutelato dalla norma dell'art.119/ter del Codice e dalle specifiche disposizioni dei Regolamenti attuativi (che impongono agli intermediari di proporre prodotti assicurativi coerenti, rispetto alle esigenze del cliente). Infine, la Direttiva UE (direttiva 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di RC Auto) recepita con Decreto Legislativo 22 novembre 2023, n. 184, di cui questa stessa Commissione si è occupata, prevede espressamente che lo strumento del Preventivatore sia destinato ai Consumatori (*"Gli Stati membri possono scegliere di certificare strumenti che consentano ai Consumatori di confrontare gratuitamente i prezzi, le tariffe e la copertura dei diversi prestatori di assicurazione obbligatoria, indicati all'art. 3 come strumenti indipendenti di confronti dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2"*; cfr. art. 16/bis della Direttiva).

La trasformazione dell'utilizzo facoltativo, da parte dei Consumatori, dello strumento di preventivazione previsto dalla Direttiva UE in uno strumento obbligatorio a carico degli Agenti assicurativi, appare incoerente con l'impianto normativo della Direttiva UE.

Si ritiene utile evidenziare altresì come in Europa non si abbia notizia di obblighi di utilizzo del Preventivatore RCA in capo agli Agenti assicurativi, analoghi a quelli attualmente vigenti in Italia e come la comparazione tra “contratti base”, prevista dalla norma, non appaia idonea a fornire un’informazione corretta al consumatore, poiché è solo attraverso la personalizzazione delle garanzie e delle relative tariffe e scontistiche che il cliente può realmente valutare il prodotto offertogli. Tale attività di guida del cliente verso un prodotto coerente e conveniente, costituisce già elemento fondamentale dell’attività dell’Agente assicurativo, e non vi è alcuna necessità di aggravarne l’operatività con l’introduzione di norme prive di concreti vantaggi per la clientela e che introducono gravosi oneri a carico delle Agenzie, compromettendone la sostenibilità.

In via subordinata, qualora Codesta Commissione non ritenesse di poter agire nel senso sopra indicato, il Sindacato Nazionale Agenti riterrebbe di avanzare due **ipotesi di modifica del più volte citato Art. 132/bis**, che di seguito esponiamo.

PRIMA IPOTESI

“Il primo comma dell’art. 132/bis del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 è sostituito dal seguente:

Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti ad informare il consumatore, su sua esplicita richiesta, in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, per i contratti relativi ai veicoli che vengono assicurati per la prima volta.

Viene inoltre abrogato il comma 4) dell’art. 132 bis) del C.A.P.”

SECONDA IPOTESI

“Il primo comma dell’art. 132/bis del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 è sostituito dal seguente:

Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti ad informare il consumatore, della possibilità di consultare lo strumento indipendente denominato "preventivatore" consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese e del made in Italy come previsto dall'articolo 22 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

Vengono inoltre abrogati il comma 2) ed il comma 4) dell’art. 132 bis) del C.A.P.”

Passiamo ora ad altro argomento che ci vede particolarmente preoccupati.

L’Art. 1 c. 89 della Legge di Bilancio 2024 prevede: *“All’articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva; » sono soppresse.”*

Il comma 90 dello stesso Art. 1 prevede che *“Le disposizioni di cui al comma 89 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2024”*.

L’articolo 25-bis, c.5, del DPR 600/73 ha storicamente previsto l’esenzione dall’applicazione della ritenuta d’acconto sulle somme percepite dagli agenti di assicurazione per prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione. La sua abrogazione conduce a gravi problematiche in seno, sia alle imprese di assicurazione,

che agli Agenti di intermediazione assicurativa. La prima motivazione è meramente pratica ed è frutto della particolare operatività del settore assicurativo, ove l'Agente riscuote per conto della Compagnia premi relativi alle polizze sottoscritte dalla clientela e rimette alla Compagnia le somme riscosse al netto delle provvigioni di spettanza dell'Agente. Le somme incassate dall'Agente a titolo di provvigioni, non sono frutto di un'erogazione della Compagnia nei suoi confronti, ma vengono trattenute direttamente dai premi incassati. La ritenuta non sarebbe quindi applicabile alla fonte, perché il prestatore si trova già in possesso dell'intera provvigione di sua spettanza.


In aggiunta a quanto sopra esposto si noti che costringere l'Agente di assicurazione ad anticipare somme a titolo di acconto imposte, implica un danno dal punto di vista finanziario, riducendo la liquidità in corso d'anno in un contesto storico nel quale il costo del denaro è particolarmente elevato. Dalla liquidità dell'Agenzia dipende la possibilità di erogare i compensi provvigionali alla sotto-rete (o rete di secondo livello), cioè agli altri anelli della filiera distributiva tipica delle assicurazioni. Caratteristica quest'ultima che aveva indotto lo Stato, con il citato DPR 600/73, ad esonere gli Agenti assicurativi dall'applicazione della ritenuta d'acconto. Al riguardo è appena il caso di evidenziare come le provvigioni degli Agenti siano facilmente verificabili e riscontrabili, in quanto erogate direttamente dalle Compagnie assicuratrici rappresentate, tenute a certificare quanto liquidato. Suscita non poche perplessità apprendere che la sottoposizione alla ritenuta d'acconto sarebbe stata motivata dalla lotta all'evasione, considerato che stiamo parlando di un'attività vigilata, i cui flussi sono tracciati, nel campo della quale non ci risulta esista, perché tecnicamente non può esistere, il fenomeno del "nero", cioè dell'economia sommersa.

Per le ragioni esposte, chiediamo che il suddetto **Art. 1 c. 89 della Legge di Bilancio 2024 venga abrogato**. In subordine, riterremmo necessario (almeno) lo **slittamento dell'entrata in vigore della norma, prevista per il 1° aprile 2024 (art. 1 c.90 della Legge di Bilancio 2024), al 1° aprile 2026**. Tale postdatazione avrebbe lo scopo di permettere alle Compagnie i necessari interventi tecnici sui sistemi informatici che regolano i rapporti contabili tra Agenti ed Imprese, ed agli Agenti stessi di richiedere ed ottenere i relativi correttivi informatici ai sistemi gestionali autonomi d'Agenzia.

Signori Presidenti, Onorevoli Deputati, nel rinnovare la disponibilità del Sindacato Nazionale Agenti a fornire ogni ulteriore contributo all'importante lavoro delle Commissioni, vi ringraziamo per il tempo che ci avete riservato e per quello che potrete dedicare alle nostre osservazioni.

Il Presidente Nazionale
Cav. Dott. Claudio Demozzi

il Vicepresidente Nazionale
dott. Sergio Sterbini



Allegati:

- Descrizione, note tecniche inviate al MI.SE. il 26/8/22
- Lettera 7 settembre 2023

L'intermediazione assicurativa professionale riveste, nel nostro sistema economico, un valore che viene espressamente riconosciuto nell'ambito di tutte le normative che disciplinano il settore, ed in modo particolare nel vigente Codice delle Assicurazioni (D.lgs. n. 209/2005 e successive modifiche), nelle leggi n. 248/2006 e 40/2007 (sul divieto di monomandato e di esclusiva per gli agenti assicurativi), nella legge n. 221/2012 (che convertendo il D.lgs. n. 179/2012, ha introdotto la facoltà per gli intermediari assicurativi di collaborare tra loro ai fini della proposizione a favore degli utenti delle migliori proposte assicurative).

La materia ha risentito negli ultimi venti anni di una forte spinta normativa, tesa ad aumentare gli spazi concorrenziali nell'offerta dei prodotti assicurativi, muovendo dal presupposto che l'Intermediario assicurativo costituisca il fulcro essenziale per lo sviluppo del settore, sostenibile e compatibile con la miglior tutela degli interessi dei Consumatori. La normativa di settore segue ormai da diversi anni un fil rouge, teso a rendere autonomo ed indipendente l'agente assicurativo -ed ogni altra figura di Intermediario- rispetto alla singola impresa proponente.

Come risulta chiaro (anche) dalla lettura dell'art. 106 del Codice delle Assicurazioni, l'attività di consulenza, informazione, acquisizione dei dati dei clienti, rientra nella definizione di "distribuzione assicurativa" e quindi costituisce attività svolta dagli Agenti assicurativi professionisti, che si traduce quindi in una vera e propria guida professionale e di indirizzo nelle scelte assicurative degli utenti. Gli Agenti di assicurazione, iscritti nella Sezione A del Registro Unico degli Intermediari (RUI), qui rappresentati collettivamente dallo SNA, hanno oggi in definitiva un compito più ampio di quello tradizionalmente individuato dall'art. 1742 c.c., che non è più soltanto quello di proporre la vendita di polizze di una o più compagnie, ma, principalmente, quella di consigliare il cliente verso il prodotto migliore che il mercato può offrire per soddisfarne le esigenze.

Questa consulenza, pre-contrattuale e contrattuale, viene abitualmente svolta dagli Agenti con modalità ed in termini qualitativi e quantitativi che dipendono da vari fattori, caratterizzanti la professionalità e più in generale i requisiti professionali di ciascun singolo Professionista. Come tali, risultano difficilmente omogeneizzabili e generalizzabili. Le forzature in questa direzione finiscono per deprimere, mortificare, ostacolare lo sviluppo professionale degli Agenti e dell'intera filiera distributiva agenziale, che coinvolge quaranta mila lavoratori dipendenti e duecento mila collaboratori autonomi (iscritti alla sezione E del Registro Unico degli Intermediari "RUI").

Nella modifica apportata al Dlgs n. 209/2005, dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124, è stato inserito un articolo, il 132 bis, intitolato "Obblighi informativi degli intermediari", le cui finalità sono, in linea di principio, condivisibili, ma che contiene alcune disposizioni incompatibili con il normale processo distributivo caratterizzante il mercato della RCA in Italia, una delle quali forse addirittura in procinto di essere oggetto di questione di costituzionalità.

Al punto 1), l'art. 132 bis stabilisce che "gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore (RCA), sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatarî relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, e successive modificazioni”.

Il primo rilievo che sottoponiamo alla Vostra attenzione è che l’interpretazione del citato art. 132/bis, data dall’Ivass nell’emanazione del Regolamento n. 51 del 21 giugno 2022, appare incoerente con il senso della norma. L’articolo di legge si riferisce infatti, evidentemente, a tutti gli intermediari (e quindi non solo agli agenti), di cui all’art. 109 n. 2 del Codice delle Assicurazioni (siano essi agenti, cioè soggetti iscritti alla sezione A del RUI, broker cioè iscritti alla Sezione B dello stesso RUI, produttori di compagnia cioè iscritti alla Sezione C del RUI, Banche e Ente Poste iscritti alla Sezione D, sub-agenti iscritti alla sezione E del RUI, Intermediari accessori iscritti nella sezione F dello stesso RUI).

La norma (art. 132/bis del Codice delle Assicurazioni) si riferisce certo agli intermediari “mandatari di imprese di assicurazione”; tuttavia tale restrizione non va intesa a nostro avviso in maniera letterale. Non può certamente limitare ai soli Agenti l’operatività della norma, giacchè altrimenti verrebbero esclusi dall’obbligo informativo di comparazione tutti gli altri intermediari assicurativi, con evidente discriminazione tra soggetti aventi analoga funzione economica e con palese danno al Consumatore. In sostanza il cliente che si rivolgesse ad un Agente assicurativo avrebbe di fronte un intermediario tenuto ad informarlo “in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti...”, mentre lo stesso cliente, rivolgendosi ad un broker oppure ad un sub-agente, non avrebbe analoghi diritti di informativa corretta e trasparente.

Questa interpretazione del 1° comma dell’art.132/bis adottata dall’Ivass nell’emanazione del citato Regolamento, non appare dunque coerente con la finalità della norma primaria, dovendosi certamente preferire una lettura della stessa norma in senso ampliativo, tale da coinvolgere nell’obbligo informativo tutti gli intermediari assicurativi, siano essi direttamente (agenti e banche), oppure indirettamente (broker e sub-agenti), mandatari di una o più imprese assicurative nel momento in cui propongono al cliente una polizza RCAuto.

Al numero 2), l’art. 132/bis più volte citato recita testualmente che “Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l’indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti Internet dell’IVASS e del Ministro dello Sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei”.

Dalla lettura della disposizione sembrerebbe pacifico che la messa a disposizione dell’utenza, da parte dell’Agente assicurativo, di un portale informatico con libero accesso al Preventivatore Ivass-MISE, possa soddisfare pienamente e senza ulteriori oneri (a carico dell’Agente) lo specifico obbligo informativo. L’Ivass al contrario, attraverso l’emanazione del Regolamento n. 51, ha ampliato a dismisura l’adempimento in questione prevedendo a carico di tutti gli Agenti un gravoso procedimento di preventivazione personalizzata con obbligo di utilizzo del Preventivatore RCA Ivass-MISE e di conservazione di apposita dichiarazione di ricevuta, sottoscritta da ciascun singolo cliente. Eppure il 3° comma dell’art. 132/bis anzidetto, per la parte che qui interessa, prevede unicamente che: “L’IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l’accesso e la risposta per via

telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli”.

Cioè il compito di IVASS sembrerebbe dover essere limitato alla sola predisposizione di “disposizioni attuative in modo da garantire l’accesso e la risposta per via telematica...”, compito ben diverso da quello di prevedere nuove, gravose ed inapplicabili procedure burocratiche e burocratizzanti in capo agli Agenti di assicurazione professionisti.

Al punto 4) infine l’art. 132/bis contempla un’ipotesi assai particolare di nullità contrattuale, stabilendo che: “Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente”. Esperti del settore e giuristi stanno discutendo da tempo sui possibili effetti di una simile disposizione. Ci preme qui evidenziare come, trattandosi di copertura obbligatoria per Legge (RCA), la norma possa risultare inapplicabile o quantomeno foriera di un contenzioso diffuso i cui esiti appaiono difficilmente prevedibili anche per le vittime di incidenti stradali eventualmente provocati da veicoli che dovessero risultare scoperti, cioè non assicurati, in seguito a nullità (“a favore del cliente”?!) eccepita a seguito della mancata informativa pre-contrattuale ai sensi dell’art. 132/bis c.4 del D.Lgs. n. 209/2005).

Aggiungiamo che a nostro avviso Il Regolamento Ivass n.51 contiene altresì una serie di prescrizioni ed aggravii operativi in danno degli agenti assicurativi, inaccettabili e tali da rendere di fatto impossibile l’operatività degli agenti plurimandatari, con grave violazione delle regole fissate nelle precitate leggi nn. 248/2006, 40/2007, 221/2012.

Ci sembra di poter considerare illegittima per una chiara disparità di trattamento – i cui effetti risultano davvero devastanti per la categoria agenziale – la previsione dell’art. 3 lett. d) del Regolamento Ivass n. 51, nella parte in cui prevede che “il Regolamento si applica ...agli intermediari assicurativi mandatari per la distribuzione di contratti RCAuto iscritti nelle sezioni A– Agenti -, D– Banche, F– Intermediari a titolo accessorio – del RUI”.

Detta disposizione istituisce una discriminazione priva di ogni ratio e giustificazione, tra intermediari assicurativi che sono soggetti economici svolgenti di fatto, per quanto qui interessa, attività distributiva RCA del tutto analoga. In pratica solo agli Agenti di assicurazione è imposto il rispetto delle particolari (e davvero certosine e defaticanti) procedure di preventivazione nel ramo RC Auto individuate da IVASS nel Regolamento n. 51/2022. I broker assicurativi , (soggetti che operano in maniera del tutto analoga, ma sono iscritti ad altra Sezione del RUI), i produttori diretti delle compagnie (iscritti alla Sezione C del RUI), i subagenti e gli altri collaboratori degli agenti e broker (iscritti nella Sezione E del RUI), non risultano invece destinatari degli obblighi di preventivazione, con il risultato, sorprendente ed incoerente, per il quale i clienti di alcune categorie di intermediari non avrebbero diritto alla preventivazione effettuata da parte degli intermediari stessi.

Considerato che la preventivazione istituita dall’IVASS si traduce in un percorso particolarmente articolato e complesso, ove per giungere al preventivo finale l’intermediario è tenuto ad inserire negli schemi predisposti dall’IVASS decine e decine di dati dei clienti, con un impiego rilevantissimo di tempo e risorse, appare evidente anzitutto che l’ingiustificabile disparità di trattamento tra le varie

categorie di intermediari assicurativi, pone alcune di esse – in questo caso gli Agenti – in una condizione di assoluto ed incomprensibile svantaggio operativo rispetto a tutti gli altri intermediari. Broker, produttori e sub-agenti sono esentati dalla preventivazione e, dunque, emettono come gli Agenti le polizze RC Auto, secondo una prassi assai consolidata del mercato italiano, selezionando direttamente la compagnia che ritengono più idonea alle esigenze del cliente, senza subire alcun tipo di aggravio operativo come l'utilizzo obbligatorio del Preventivatore Ivass-MISE.

Tra l'altro, mentre gli Agenti mono-mandatari (che operano cioè per un'unica Impresa assicurativa), nel caso il cliente avesse già interrogato il Preventivatore Ivass, sono esentati dall'obbligo informativo, gli Agenti plurimandatari sono tenuti, in base al Regolamento Ivass, a completare i dati al fine di ottenere i preventivi delle Compagnie non consultate direttamente dal cliente, con evidente aggravio gestionale.

Non vi è dubbio sotto tale profilo, che il Regolamento IVASS n. 51 danneggi in modo inaccettabile proprio quella categoria di agenti, i Plurimandatari, voluta dalle vigenti leggi in materia di intermediazione assicurativa che vietano la stipulazione di contratti di agenzia in monomandato (esclusiva) e che dunque interpretano quale miglior tutela dei diritti dei Consumatori la diffusione del modello agenziale plurimarca (Plurimandatario).

Per comprendere ancora meglio la gravità della normativa regolamentare creata da IVASS con il Regolamento in parola, occorre valutare la circostanza che mediamente ogni agenzia italiana emette giornalmente non meno di 30-40 Titoli/polizze nel ramo Auto. Moltiplicando le tempistiche necessarie all'interrogazione del Preventivatore per la mole media di attività agenziale, dobbiamo concludere che il Regolamento Ivass 51 impone, all'improvviso, una mole giornaliera di ore di lavoro aggiuntive per ogni Agente, specie se plurimandatario. Si tratta con ogni evidenza di un aggravio intollerabile per la categoria, che viola tra l'altro il principio contenuto nell'art. 191 del Codice delle Assicurazioni, secondo il quale “ i regolamenti si conformano al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari”.

I veicoli assicurati, in Italia, superano i 30 milioni. A ciascun veicolo corrisponde una copertura RCA, da emettere a nuovo o da emettere per rimpiazzo di quella scaduta. Ciò significa che in un anno dovranno essere effettuate (almeno) 30 milioni di interrogazioni al Preventivatore, cui corrisponderanno (almeno) 30 milioni di supporti cartacei riportanti la prescritta dichiarazione del cliente, che gli Agenti dovranno raccogliere e conservare, per almeno cinque anni. E così ogni anno, con un effetto cumulativo dalle conseguenze evidenti.

Ancora, sempre lo stesso art. 191 del CAP prevede che “I Regolamenti devono risultare coerenti con le finalità della Vigilanza ...e devono tenere conto delle esigenze di competitività e sviluppo della innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti vigilati”. Qui in definitiva ci si muove, da parte dell'IVASS, in una direzione totalmente opposta rispetto a quella indicata dall'art. 191 del CAP pretendendo, dalla categoria degli agenti specie plurimandatari (che sarebbe poi la categoria di agenti voluta dal legislatore) un abnorme sacrificio, in termini operativi e di costi, assolutamente non proporzionati ai vantaggi che l'utenza potrà ricavarne e non si tiene in alcun conto di quali siano le esigenze di sviluppo dell'attività lavorativa degli agenti stessi.

In definitiva si ritiene che il Regolamento Ivass n. 51 (art. 3, n.1, lett. d) violi i principi di proporzionalità e minor sacrificio delle categorie vigilate, ne comprima l'operatività e la facoltà di sviluppo e crescita (in violazione dell'art. 191 del CAP), danneggi la categoria degli Agenti plurimandatari e degli Agenti in generale, istituendo di fatto un significativo vincolo allo sviluppo del plurimandato e realizzi una palese disparità di trattamento nell'ambito della categoria degli intermediari assicurativi.

Va poi osservato, peraltro, che il meccanismo di "preventivazione" voluto dall'art. 132/bis del CAP e, come visto, amplificato dall'IVASS nell'ambito del Regolamento 51, seppur lodevole nei suoi intenti, rappresenta, nella pratica, uno strumento totalmente inefficace ai fini di una corretta e consapevole informazione degli utenti, per le ragioni che abbiamo più volte rappresentato sia all'Ivass che al Ministero competente.



Milano, 7 settembre 2023

All'Ill.mo Sig. Presidente
VI^o Commissione FINANZE
Camera dei Deputati
On. Marco OSNATO

E, p.c. Ufficio di Segreteria VI Comm. Finanze
E, p.c. Ai Sigg. Componenti VI Comm. Finanze

Oggetto: proposte di emendamento allo Schema di decreto legislativo recante recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della Direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità – (ATTO GOVERNO 058)

Lo scrivente Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, nato nel 1919, (la storica e largamente più rappresentativa associazione della categoria, con oltre diecimila Iscritti ai quali fanno capo più di ventimila Lavoratori dipendenti e circa duecentomila Collaboratori ausiliari), propone all'attenzione della Commissione la seguente proposta di emendamento, finalizzata a rendere compatibili le disposizioni indicate con le prassi operative degli Agenti assicurativi italiani, che intermediano l'87% delle assicurazioni rami Auto in Italia e che costituiscono tutt'oggi l'asset fondamentale delle Imprese assicuratrici che operano nel nostro Paese.

A seguito dell'entrata in vigore dell'Art. 132/bis del CAP, per il quale proponiamo la seguente proposta emendativa, le Agenzie italiane si sono viste costrette a proclamare uno sciopero/disobbedienza civile a seguito dell'impraticabilità degli adempimenti burocratici imposti dalla norma, secondo le disposizioni regolamentari emanate dall'Authority del settore (IVASS). Lo sciopero dura dal 1° marzo scorso e non potrà venire meno fino alla rimozione delle cause che impediscono agli Agenti assicurativi di poter operare, nella RCA, nel rispetto scrupoloso delle norme e dei Regolamenti vigenti.

Proposta di Abrogazione o in subordine di Modifica dell'art. 132 bis) del CAP (D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005);

MOTIVAZIONE

L'attuale formulazione dell'art. 132 bis) del Codice delle Assicurazioni, impone l'utilizzo del Preventivatore IVASS/MIMIT, da parte degli intermediari assicurativi, ponendo a carico degli Agenti l'obbligo di presentare al cliente consumatore r.c.auto tutti i preventivi delle imprese assicurative per le quali essi sono mandatari, sia in occasione della stipula di nuovi contratti RCA sia nel caso di semplice rinnovo alla scadenza della copertura.



Poiché a tutt'oggi l'IVASS non è in grado di garantire a tutti gli Agenti, un accesso adeguato per via telematica al Preventivatore e/o soluzioni tecnologiche coerenti con l'obbligo normativo anzidetto, in adozione dei principi di semplificazione e di trasparenza e proporzionalità che dovrebbero ispirare il processo regolamentare dell'IVASS e del MIMIT, si ritiene, in prima ipotesi, di proporre

l'integrale abrogazione dell'art. 132 bis) del Codice delle Assicurazioni,

atteso che la suddetta disposizione non attribuisce alcun concreto vantaggio al cliente, già tutelato dalla norma dell'art.119 ter) del Codice e dalle specifiche disposizioni dei Regolamenti attuativi (che impongono agli intermediari di proporre prodotti assicurativi coerenti, rispetto alle esigenze del cliente).

Inoltre, la Direttiva UE che lo schema di Decreto intende recepire, prevede espressamente che lo strumento del Preventivatore sia destinato ai Consumatori (*"Gli Stati membri possono scegliere di certificare strumenti che consentano ai Consumatori di confrontare gratuitamente i prezzi, le tariffe e la copertura dei diversi prestatori di assicurazione obbligatoria, indicati all'art. 3 come strumenti indipendenti di confronti dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2"*; cfr. art. 16/bis della Direttiva).

La trasformazione dell'utilizzo facoltativo, da parte dei Consumatori, dello strumento di preventivazione previsto dalla Direttiva UE in uno strumento obbligatorio a carico degli Agenti assicurativi, appare incoerente con l'impianto normativo che la Direttiva UE va a consolidare.

Si ritiene utile evidenziare come in Europa non si abbia notizia di obblighi di utilizzo del Preventivatore Ivass/Mimit, in capo agli Agenti assicurativi, analoghi a quelli attualmente vigenti in Italia e come la comparazione tra "contatti base", prevista dalla norma, non appaia idonea a fornire una informazione corretta al consumatore, poiché è solo attraverso la personalizzazione delle garanzie e delle relative tariffe e scontistiche che il cliente può realmente valutare il prodotto offertogli. Tale attività di guida del cliente verso un prodotto coerente e conveniente, costituisce già elemento fondamentale dell'attività di intermediazione dell'agente assicurativo, e non vi è alcuna necessità di aggravarne l'operatività con l'introduzione di norme prive di concreti vantaggi per la clientela e che introducono gravosi oneri a carico delle Agenzie, compromettendone la sostenibilità.

In via subordinata,

rispetto alla proposta di abrogazione, lo SNA propone **la modifica dell'art. 132 bis)** come segue.

I IPOTESI

"Il primo comma dell'art. 132/bis del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 è sostituito dal seguente:

Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti ad informare il consumatore, su sua esplicita richiesta, in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, per i contratti relativi ai veicoli che vengono assicurati per la prima volta.

Viene inoltre abrogato il comma 4) dell'art. 132 bis) del C.A.P."

II IPOTESI

“Il primo comma dell’art. 132/bis del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 è sostituito dal seguente:

Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti ad informare il consumatore, della possibilità di consultare lo strumento indipendente denominato “preventivatore” consultabile nei siti internet dell’IVASS e del Ministero delle imprese e del made in Italy come previsto dall’articolo 22 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

Vengono inoltre abrogati il comma 2) ed il comma 4) dell’art. 132 bis) del C.A.P.”

Restiamo a disposizione per illustrare e chiarire il contenuto della presente ed ogni aspetto ad essa correlato, anche attraverso lo strumento dell’audizione qualora fosse da voi ritenuto adeguato ed opportuno ad approfondire le ragioni che ci inducono a sostenere con forza le richieste formulate, nell’interesse della categoria agenziale assicurativa italiana e dei cittadini fruitori delle assicurazioni RCA.

Ringraziamo per la cortese attenzione e porgiamo i migliori saluti.

Il Presidente Nazionale
Cav. Dott. Claudio Demozi

